REGOLAMENTO (CEE) N. 3479/87 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1987

che assoggetta le importazioni di determinati calamari congelati al rispetto del prezzo di riferimento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2315/86 [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3796/81 dispone tra l'altro che, qualora il prezzo franco frontiera di un determinato prodotto, importato dai paesi terzi, sia inferiore al prezzo di riferimento per almeno tre giorni di mercato successivi e se quantità importanti di questo prodotto vengono importate, le importazioni dei prodotti elencati tra l'altro nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 possono essere assoggettate alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno uguale al prezzo di riferimento;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione [3], sono state fissate le modalità di applicazione del regime dei prezzi di riferimento nel settore dei prodotti della pesca e, tra l'altro, la determinazione del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3796/81;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 4105/86 della Commissione [4], sono stati fissati tra l'altro i prezzi di riferimento dei calamari congelati dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 per la campagna di pesca 1987;

considerando che durante i primi otto mesi del 1987 si è constatato che in Spagna sono state effettuate importazioni di calamari del genere Illex, originari dei paesi terzi, congelati interi, non puliti, a prezzi anormalmente bassi;

considerando che, per quanto riguarda i calamari del genere Loligo, la Commissione ha adottato il 10 luglio 1987 il regolamento (CEE) n. 2052/87 [5], per assoggettare, fino al 31 ottobre 1987, le importazioni di alcuni calamari congelati al rispetto dei prezzi di riferimento; che questa misura è stata presa in seguito alla situazione constatata sul mercato italiano dei calamari durante i primi mesi del 1987;

considerando che codesta situazione non ha da allora avuto una evoluzione favorevole; che in particolare, il livello dei prezzi sul mercato italiano dei calamari congelati del genere Loligo, della specie Loligo patagonica, non è aumentato da quando si è presa la misura precitata e che è sempre condizionato dai prezzi anormalmente bassi dei prodotti importati, causando il mantenimento in magazzino della produzione nazionale;

considerando che durante i primi dieci mesi del 1987 si è constatato che sul mercato comunitario sono state effettuate importazioni di calamari del genere Loligo, altre che di specie Loligo patagonica, originari dei paesi terzi, congelati, interi, non puliti, a prezzi anormalmente bassi;

considerando che per i detti prodotti i prezzi franco frontiera di quantià importanti sono rimasti inferiori al prezzo di riferimento durante tre giorni di mercato successivi;

considerando che il prodotto importato presenta caratteristiche commerciali analoghe ai prodotti comunitari; che quindi dette importazioni comportano un calo di prezzo di quest'ultimo; che, tenuto conto della situazione attuale del mercato comunitario e della prevista entità delle importazioni e del loro prezzo, si teme che questa situazione di prezzo permanga o si aggravi nei prossimi mesi; che, per evitare perturbazioni risultanti da offerte a prezzi anormalmente bassi, è d'uopo assoggettare le importazioni dei suddetti prodotti al rispetto del prezzo di riferimento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di calamari congelati dei generi Loligo e Illex congelati interi, non puliti, delle sottovoci ex 03.03 B IV a) 1 aa) e ex 03.03 B IV a) 1 cc) della tariffa doganale comune, è soggetta alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno uguale al prezzo di riferimento di cui in allegato.

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13.
(4) GU n. L 379 del 31. 12. 1986, pag. 19.
(5) GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 32.

2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica ai prodotti per i quali sia fornita la prova che erano in viaggio verso la Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli interessati devono fornire la prova che sono rispettate le condizioni di cui al comma precedente — prova che deve essere giudicata soddisfacente dalle autorità doganali competenti — presentando tutti i documenti doganali e di trasporto stradale, ferroviario o marittimo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 31 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1987.

Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione

ALLEGATO

(ECU/t/netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
ex 03.03 B IV a) 1 aa)	Calamari (Loligo spp.), congelati :	
	— Loligo patagonica : non puliti	1 071
	— Loligo vulgaris : non puliti	2 142
	— Loligo pealei : non puliti	1 285
	— Altre specie di Loligo : non puliti	1 178
ex 03.03 B IV a) 1 cc)	Calamari (Illex spp.), congelati, interi, non puliti	1 028